



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 256

del 05/10/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI
GENERALI E DEL SERVIZIO PERSONALE**

OGGETTO: Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti pubblici.

Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti pubblici.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI E DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n.126/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, del 27.12.2019, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2020-2022;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 50, del 27.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3, del 08.01.2020, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Sindaco n. 2, del 03.02.2020, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco n. 20, del 16.10.2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario Comunale la responsabilità del Servizio Personale;

Visto e richiamato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11.02.2011, come da ultimo modificato con le deliberazioni della Giunta del Comunale n. 6 del 24.01.2020 e n. 70 del 23.09.2020;

Richiamati:

- l'art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019 che modifica le modalità di calcolo delle capacità assunzionali dei Comuni rinviando all'adozione di un apposito Decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione delle fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;
- il Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", attuativo della normativa soprarichiamata che prevede l'applicazione di quanto nello stesso previsto a decorrere dal 20 aprile 2020;
- la Circolare sul decreto del Ministero per la p.a. attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni del 13.05.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020 n. 226.

Visto e richiamato integralmente il Piano triennale del Fabbisogno 2020/2022 approvato con delibera di giunta n. 58 del 19.08.2020, immediatamente eseguibile;

Considerati:

- l'art. 1, comma 147, della legge 160/2019 che stabilisce "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
[...] b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

- c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.”
- l'art. 1, comma 10 octies del D.L. 162/2019, convertito dalla legge 8/2020, che stabilisce “A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime.”
 - l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 stabilisce “In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”
 - l'art. 17, comma 1 bis, del D.L. 162/2019, convertito dalla legge 8/2020 che stabilisce “Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Richiamato l'autorevole parere espresso dalla sezione di controllo della Corte dei Conti per il Veneto con delibera 290/2019;

Preso atto dell'assenza di graduatorie di questo ente per le posizioni lavorative per le quali si prevede la copertura all'interno del PTF 2020/2022;

Preso atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha sempre rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 20 dell'11.03.2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020-2022;
- l'ente ha effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione di approvazione del PTF 2020/2022 n. 58 del 19.08.2020;

- questo ente ha adottato il Piano della Performance con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 29.04.2020;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29.07.2019, l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018, per cui "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Preso altresì atto che con delibera della giunta comunale n. 58 del 19.08.2020, con riferimento al PTFP 2020/2022 l'amministrazione ha deciso di avvalersi della facoltà di non svolgere la procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, prevista dall'art. 3 c. 8 del D.L. 56/2019 con riferimento alla previsione assunzionale del 2020 quale quella di cui all'oggetto;

Considerata la necessità di procedere, relativamente al profilo di Istruttore Direttivo contabile cat. D, attraverso utilizzo di graduatorie di altri Enti ovvero, secondo quanto stabilito nel Piano triennale del Fabbisogno 2020/2022;

Ritenuto necessario approvare, quindi, con proprio atto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile cat. D, CCNL funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato;

Visto lo schema di Avviso pubblico e la relativa istanza di partecipazione, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati gli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001;

Precisato che le assunzioni sono subordinate al permanere delle prescritte condizioni normative e finanziarie;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

d e t e r m i n a

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare l'avviso pubblico per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile cat. D, CCNL funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato;
3. di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Pinasca, all'Albo pretorio on line, per un periodo di trenta giorni, e nella parte Amministrazione Trasparente;
4. di procedere contestualmente all'invio della richiesta della mobilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 al dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione Piemonte;
5. di prenotare la spesa in relazione al posto di istruttore direttive contabile D1 a valere sul bilancio di previsione 2020/2022;
6. di dare atto che l'utilizzo della graduatoria di altro ente è condizionato all'esito negativo della procedura di cui agli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;
8. di dare atto che, a norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Maurizio Abbate.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
ABBATE dott. Maurizio